



TORNERIA PESANTE PARMENSE S.R.L.

Via Giuseppe di Vittorio, 41 – 43045 Fornovo di Taro (Pr)

Telefono 0525.2607 – 400326, Fax 0525.406725

C.F., P.I. e Reg. Impr. di PR 01515910345 – REA 159488 - Cap. soc. vers. 78.000 €.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) ai sensi del D. Lgs. 24/2023

1. Finalità

L'istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità di segnalare illeciti e condotte irregolari, potenzialmente lesivi dell'integrità dell'organizzazione, come previsto dal D. Lgs 24/2023 e dalle Linee guida approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Tale possibilità viene data a:

- a) lavoratori subordinati,
- b) lavoratori autonomi,
- c) collaboratori, liberi professionisti e consulenti,
- d) volontari e tirocinanti,
- e) azionisti con funzione di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza,
- f) lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore della Società (es. i fornitori o gli appaltatori).

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- g) in costanza di rapporto lavorativo,
- h) in fase di eventuale assunzione,
- i) durante il periodo di prova,
- j) successivamente alla cessazione del rapporto ma solo se le informazioni sono state acquisite prima della cessazione dell'attività lavorativa.

2. Violazioni segnalabili

Le violazioni segnalabili riguardano tutti quei fatti, condotte e/o informazioni (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della società presso cui presta la propria attività lavorativa, e che vengono di seguito riportate:

1. reati previsti dal Decreto Legislativo 231/ 2001;
2. illeciti commessi in violazione delle Normativa UE (indicati nell'Allegato 1 del Decreto) e relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici/ contratti pubblici,
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
 - sicurezza e conformità dei prodotti,
 - sicurezza dei trasporti,
 - tutela dell'ambiente,
 - radioprotezione e sicurezza nucleare,
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali,
 - salute pubblica,
 - protezione dei consumatori,
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea.

3. Oggetto delle segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato o dell'Unione.



TORNERIA PESANTE PARMENSE S.R.L.

Via Giuseppe di Vittorio, 41 – 43045 Fornovo di Taro (Pr)

Telefono 0525.2607 – 400326, Fax 0525.406725

C.F., P.I. e Reg. Impr. di PR 01515910345 – REA 159488 - Cap. soc. vers. 78.000 €.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.

L'inoltro delle segnalazioni avviene secondo la seguente modalità:

- In forma scritta con comunicazione da inviare tramite Posta Ordinaria; è necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: la prima con il modulo recante i dati identificativi del segnalante; la seconda con il modulo recante la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **"Riservata - al Gestore della segnalazione"**.
- Mediante canale orale, che può avvenire tramite incontro diretto con il segnalante.

4. Il Segnalante

Torneria Pesante Parmense S.r.l. assicura la tutela del segnalante, in particolare dispone che:

- l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal Gestore che tratta la segnalazione,
- il segnalante sia tutelato secondo la legge se individuabile e riconoscibile dal Gestore.

Qualora le segnalazioni riportassero comunicazioni false, rese con dolo o colpa, il segnalante, è sanzionabile.

5. Verifica della segnalazione

1) Attività di gestione della segnalazione interna – Esame Preliminare

Il Gestore della Segnalazione, una volta ricevuta la segnalazione, deve provvedere alle seguenti attività:

1. rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. sulla base del Decreto, eseguire un esame preliminare del contenuto della segnalazione mediante la verifica dei presupposti soggettivi e/o oggettivi della segnalazione (verifica che il soggetto sia legittimato ad effettuare la segnalazione e/o che la segnalazione riguardi uno degli ambiti di applicazione del Decreto) e della sua ammissibilità (verifica che la descrizione delle circostanze sia puntuale in termini di tempo, di luogo e di elementi, per individuare il soggetto a cui vengono attribuiti i fatti contestati);
3. sulla base delle valutazioni formulate al punto precedente, il Gestore archivia la segnalazione nel caso in cui la stessa non sia ammissibile e/o non sussistano i requisiti soggettivi od oggettivi, ed in particolare, per i seguenti motivi:
 - mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della violazione,
 - manifesta infondatezza degli elementi di fatto riferibili alle violazioni tipizzate dal Legislatore e dal Decreto,
 - esposizione dei fatti, oggetto della segnalazione, in maniera generica e approssimativa tale da non consentirne la comprensione, anche a seguito di richieste di integrazione specifica da parte del Gestore,
 - segnalazione di violazioni con allegata documentazione inconferente o inappropriata tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione,
 - produzione di sola documentazione, senza l'effettiva segnalazione di una violazione.

Nei casi previsti dal punto 5.1.3, è fatto obbligo al Gestore di motivare (sempre attraverso il canale che è stato utilizzato da parte del segnalante) le ragioni e le motivazioni che hanno determinato l'archiviazione.

Se la segnalazione è anonima ma risulta puntuale circostanziata e supportata da idonea documentazione, la stessa dovrà essere trattata come una segnalazione ordinaria ed in conformità con la presente procedura.

2) Attività di gestione della segnalazione interna – Istruttoria

Al termine dell'esame preliminare e, nei casi diversi dall'archiviazione, il Gestore della Segnalazione prende in carico quest'ultima e provvede a compiere le seguenti attività:

- mantenere le interlocuzioni con il segnalante attraverso il canale scelto da quest'ultimo ed ove necessario richiede eventuali integrazioni,
- procedere alle necessarie verifiche, analisi e valutazioni sulla fondatezza dei fatti segnalati, anche ai fini di formulare e/o raccomandare eventuali azioni correttive nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno della Società,



TORNERIA PESANTE PARMENSE S.R.L.

Via Giuseppe di Vittorio, 41 – 43045 Fornovo di Taro (Pr)

Telefono 0525.2607 – 400326, Fax 0525.406725

C.F., P.I. e Reg. Impr. di PR 01515910345 – REA 159488 - Cap. soc. vers. 78.000 €.

- coinvolgere soggetti specializzati in considerazione delle competenze tecniche e professionali e richiedere l'audizione di eventuali soggetti interni od esterni,
- fornire diligente seguito alla segnalazione e riscontrare quest'ultima entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Gestore (con riferimento alla gestione delle segnalazioni pervenute mediante i canali sopra indicati) dovrà richiedere preventivamente il consenso espresso dell'interessato tramite apposito modulo nei seguenti casi:

- per condividere i dati personali relativi all'identità dell'interessato e/o le informazioni sensibili contenute all'interno delle segnalazioni, nel caso in cui debba coinvolgere altri soggetti (interni od esterni, specializzati e/o Organismo di Vigilanza) per la gestione della segnalazione e per le attività di accertamento, di esame preliminare e di istruttoria,
- se la rivelazione dei predetti dati sia indispensabile per la difesa dell'accusato, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione.

In questi ultimi casi, alle funzioni aziendali e/o ai soggetti esterni coinvolti si applicano i medesimi obblighi di riservatezza applicabili al Gestore, ai sensi ed agli effetti del Decreto.

Nel caso in cui il Segnalante non presti il consenso e sempre ove sia strettamente necessario, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali contenuti nella segnalazione e a condividere quest'ultima con le funzioni aziendali e/o con i soggetti esterni.

3) Attività di gestione della segnalazione interna – Riscontro al Segnalante

Terminata l'istruttoria, il Gestore ha l'obbligo di riscontrare il Segnalante sempre nel termine dei 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione comunicando uno dei seguenti esiti:

1. Archiviazione motivata (vedi Capitolo 5. Attività di gestione della segnalazione interna – Esame Preliminare –);
2. Accertamento della fondatezza della segnalazione e conseguente trasmissione agli organi competenti;
3. L'Attività svolta fino alla scadenza dei 3 mesi e/o l'attività che il gestore intende svolgere.

Il tempo di conservazione delle segnalazioni, e della relativa documentazione allegata, viene espressamente determinato in base all'art 14 del Decreto: "Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione". Una volta esauriti i già menzionati termini, la segnalazione e i relativi dati personali ivi contenuti saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

6. Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Gestore, che opera in qualità di autorizzato al trattamento, ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.